

PROTOCOLLO D'INTESA
ART. 4, SEZIONE QUARTA – TITOLO I, CCNL 5 DICEMBRE 2012

Federmeccanica, Assistal e Fim, Uilm,

- nel prendere atto delle novità introdotte dal Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78, rispetto al quadro legislativo in essere al momento della stipula del CCNL 5 dicembre 2012;
- effettuata la ricognizione delle clausole contrattuali interessate dalle modifiche legislative ed, in particolare, quelle di cui ai paragrafi A) *Contratto di lavoro a tempo determinato* e D) *Lavoro in somministrazione* dell'art. 4, Sezione quarta – Titolo I come previsto dalla Clausola di salvaguardia apposta al medesimo articolo

Confermano, con riferimento al paragrafo D) *Lavoro in somministrazione*, che i primi due commi sono da considerare come non apposti essendo stata abrogata la norma legale di riferimento sulla base della quale erano state definite le relative clausole contrattuali.

Concordano, in applicazione dell'art. 10, comma 7 del D. Lgs. n. 368 del 2001, che in via transitoria, e comunque fino a tutto il 31 dicembre 2015 (data di scadenza del CCNL 5 dicembre 2012), il limite del 20% previsto dalla legge per le assunzioni a tempo determinato, da calcolarsi sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, è da computarsi in termini di media nell'arco dell'anno (1° gennaio-31 dicembre).


Tale modalità di computo opera anche nell'anno 2014. In questo caso si assumerà come parametro il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2014.

Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi più favorevoli stipulati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78.

Le Parti concordano, altresì, che in via transitoria e comunque fino a tutto il 31 dicembre 2015 (data di scadenza del CCNL 5 dicembre 2012), è rinviata alla contrattazione aziendale la individuazione di limiti quantitativi diversi quando si ravvisi la necessità, per l'esecuzione di un'opera, di un servizio, di una commessa o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo, di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato oltre il suddetto limite del 20%.

Le intese sottoscritte sono trasmesse alle parti stipulanti il CCNL ai fini del loro monitoraggio per definire, nell'ambito del rinnovo del CCNL 5 dicembre 2012, adeguate soluzioni contrattuali.

FEDERMECCANICA



ASSISTAL



FIM



UILM



Roma, 25 settembre 2014